

## Sezione Terza

contratti tipici, modificandone la natura fino a farlo diventare un negozio giuridico atipico.

In realtà, l'articolo 3, comma 6, lettera t), della legge n. 109/94, nello stabilire che il regolamento definisce «le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi» e «le condizioni generali e particolari», ha inteso intervenire sulla disciplina codicistica del contratto di assicurazione per adattarla, per quanto possibile, alle esigenze delle amministrazioni appaltanti: l'oggetto e il limite della potestà normativa secondaria attribuita al Governo sono quelli propri del potere regolamentare della pubblica amministrazione, caratterizzato da un margine di discrezionalità nel modo.

Il trasferimento del rischio assicurativo presuppone l'individuazione della fattispecie del danno e della sua valutazione giuridica: le fattispecie delineate dalla legge quadro rappresentano ipotesi mai considerate dalla tecnica assicurativa, per le quali manca l'evidenza delle caratteristiche dei costi legati a suddette fattispecie, non essendoci dati che possano consentire quelle elaborazioni matematiche che consentono di rintracciare analogie di rischio.

Per quanto attiene alla disposizione relativa all'operatività entro 15 giorni della polizza a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, il legislatore ha inteso prevedere garanzie automatiche, oltre che solidali giusta la deroga all'articolo 1944 c.c.: tale clausola, infatti, impone un obbligo incondizionato di pagamento del fideiussore. Il legislatore ha inteso, in buona sostanza, dare riconoscimento al contratto autonomo di garanzia, già elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla dottrina. Tuttavia, non avendo la norma previsto la contemporanea rinuncia ad opporre eccezioni in ordine alla legittimità dell'escussione, si sottolinea l'esigenza di un intervento regolatore, anche attraverso gli schemi tipo di polizze fideiussorie di cui all'art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per predisporre uno schema contrattuale quanto più aderente alla reale *ratio* della norma, che è quella di assicurare alla stazione appaltante la sicura soddisfazione delle proprie ragioni creditorie.

In conclusione, la legge quadro e il relativo regolamento di attuazione hanno affidato alle compagnie di assicurazione un ruolo non integrativo ma sostitutivo, che vede la trasformazione delle coperture assicurative di responsabilità civile da risarcitorie a indennitarie, percorso evolutivo condiviso da questa Autorità ma che ha creato, nel mercato assicurativo, le resistenze avanti individuate, che potranno essere superate solo con una sollecita emanazione dei previsti interventi normativi.

### Fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici (27 marzo 2002)

#### *Analisi della questione*

Il fenomeno dei ritardi nei pagamenti dovuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori di lavori pubblici assume caratteristiche di particolare rilievo sia per quanto attiene agli effetti che da esso discendono sul versante della situazione finanziaria delle imprese, sia sotto il profilo dei costi suppletivi che la stessa amministrazione deve sostenere.

Occorre rilevare al riguardo che il ritardo con cui gli appaltatori vedono liquidati i propri crediti incide negativamente sull'esito delle operazioni commerciali poste in essere dagli stessi con i subappaltatori, per quanto attiene alla specifica commessa in particolare e, in più in generale, con tutti i soggetti giuridici con i quali le imprese assumono obbligazioni pecuniarie. Peraltro, risulta del tutto evidente che le problematiche di cui si tratta influenzano negativamente il mercato degli appalti, laddove si consideri che le imprese, condizionate dagli incarichi ricevuti e dalla necessità di riceverne, anziché porre in essere azioni di responsabilità per i danni subiti, di converso determinano prezzi che non sono quelli di mercato, con conseguenti ripercussioni negative su tutto il settore economico. Le amministrazioni, inoltre, devono sopportare l'aggravio economico derivante dall'applicazione dei tassi di interesse che il ritardo nei pagamenti dovuti comporta.

Di qui la necessità di una ponderata riflessione al fine di giungere ad una motivata proposta di soluzione per un intervento organico in tale delicata materia.

#### *Considerazioni*

1. Al fine di analizzare la questione di cui si tratta, occorre preliminarmente soffermarsi sul quadro normativo vigente nel settore dei lavori pubblici in materia di pagamenti a fronte di contratti d'appalto.

L'articolo 26, comma 1, della legge quadro, come modificata dalla legge n. 415/98, stabilisce: «in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni o ai termini stabiliti nel capitolato speciale che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori ...».

Resta ferma la facoltà dell'esecutore medesimo, «trascorsi i termini di cui sopra, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale di agire ai sensi dell'articolo 1460 c.c. ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e, tra-

*Sezione Terza*

scorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione di contratto».

Per quanto invece riguarda il pagamento della rata di saldo, l'articolo 28, comma 9, della legge quadro prevede che lo stesso «deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione», purché sia stata presentata la prevista polizza fideiussoria.

L'articolo 116 del DPR n. 554/99, al comma 1, rinvia all'articolo 26 della legge quadro per quanto attiene al ritardato pagamento delle rate di acconto e, al comma 2, per la rata di saldo dei lavori, estende alla stessa la disciplina sugli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti.

La stessa norma, al comma 3, dispone che nel caso di concessioni di lavori pubblici, ove sia previsto il pagamento di un prezzo «in più rate annuali», sarà il disciplinare di concessione a dover prevedere la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

L'articolo 116, comma 4, infine stabilisce: «l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto e a saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve».

Il nuovo Capitolato generale d'appalto, approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145, infine, all'articolo 29 fissa i tempi per il pagamento di acconti e saldo ed all'articolo 30 dispone in ordine all'entità degli interessi in caso di ritardati pagamenti.

A partire dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, infatti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non può superare i 45 giorni. Una volta emesso il certificato, il pagamento va disposto mediante specifico ordine (mandato) entro i 30 giorni successivi.

Ove il certificato venga emesso oltre i 45 giorni suddetti, vanno riconosciuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo supera i 60 giorni, dovranno essere corrisposti dal giorno successivo gli interessi moratori.

Qualora il pagamento sia effettuato oltre i 30 giorni dalla data di emissione del certificato, gli interessi legali scattano dal giorno successivo fino al sessantesimo giorno di ritardo, data a partire dalla quale sono dovuti gli interessi di mora. Presupposto essenziale è comunque che il ritardo sia imputabile all'amministrazione.

Per quanto concerne il pagamento della rata di saldo, il Capitolato generale ribadisce il termine, previsto dall'articolo 28, comma 9, della legge quadro, dei 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, a sua volta da emettersi rispettivamente entro sei mesi ed entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Sempre ai sensi del Capitolato generale, ove l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 28, comma 9, della legge quadro a copertura della stessa rata di saldo, il termine di 90 giorni decorre dalla data della presentazione della stessa; se si verificano ritardi rispetto a tale termine, scattano gli interessi legali e quindi, dal

*Atti di segnalazione al Governo e al Parlamento*

sessantesimo giorno di ritardo, quelli di mora.

Inoltre, il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, c.c.

Con riferimento a tale ultima disposizione occorre rilevare che il legislatore ha inteso in tal modo preventivamente determinare in via forfetaria e con criteri certi l'ammontare del danno da ritardo nei pagamenti.

Occorre ora chiedersi se detta quantificazione preventiva estingua *in toto* la pretesa risarcitoria dell'appaltatore per danno abnorme ovvero se gli interessi di mora comprensivi del maggior danno *ex* articolo 1224, comma 2, c.c. non siano di per sé idonei a coprire tutte le possibili variabili sottese alle singole fattispecie, quali le dimensioni e la situazione economica dell'impresa appaltatrice, l'entità dei lavori oggetto dell'appalto, l'entità del tasso di inflazione.

Al riguardo si ritiene che, anche in tali ipotesi, sussista la piena operatività dell'articolo 1224, comma 2, c.c., assunto che trova conferma nella recente decisione della Corte di Cassazione (sentenza 9653 del 17 luglio 2001) che ha posto fine al contrasto della giurisprudenza sulla questione se la somma liquidata a titolo di interessi per il ritardo del pagamento di somma capitale ai sensi degli articoli 35 e 36 del DPR n. 1063/1962 (oggi articoli 29 e 30 del DM n. 145/2000) per il ritardo del pagamento degli acconti e del saldo degli appalti di opere pubbliche sia suscettibile o meno di rivalutazione monetaria.

Le Sezioni unite della Corte hanno stabilito infatti: «a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche approvato con DPR 1063/1962, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'articolo 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno *ex* articolo 1224, secondo comma del codice civile».

Tuttavia, giova sottolineare che, in alternativa al sistema sopra delineato di preventiva determinazione dell'ammontare del danno per ritardati pagamenti, l'articolo 26, comma 1, della legge quadro fa salva la facoltà dell'appaltatore di agire ai sensi dell'articolo 1460 c.c., consentendo allo stesso, indipendentemente dalle ragioni del ritardo, purché ascrivibile all'amministrazione, di adottare l'eccezione di inadempimento, interrompendo l'esecuzione dei lavori con le conseguenze da ciò derivanti in termini di diseconomicità dell'intervento.

2. Nella ricostruzione del quadro giuridico di riferimento occorre anche tener conto della direttiva 35/2000/CEE del 29 giugno 2000, relativa alla *Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*. La direttiva comunitaria in questione si caratterizza per due principi fondamentali: il riconoscimento della libertà contrattuale delle parti, da un lato, e l'introduzione di regole comuni per le transazioni commerciali fra privati e nei rap-

## Sezione Terza

porti con la pubblica amministrazione dall'altro. Sono previsti, inoltre, termini di pagamento più brevi, l'ammontare degli interessi di mora rimesso alla libera contrattazione delle parti, la previsione per il creditore di chiedere, oltre agli interessi di mora, ulteriori risarcimenti proporzionali al danno subito per il recupero crediti.

In particolare per quanto attiene ai tempi per la corresponsione dei pagamenti, la direttiva prevede che essi debbano essere fissati, di norma, in 30 giorni, superati i quali la misura degli interessi di mora è pari al tasso d'interesse praticato dalla banca centrale europea nelle operazioni di rifinanziamento, maggiorato di almeno sette punti percentuali.

Anche se la direttiva in questione non sembra potersi applicare direttamente al settore dei lavori pubblici, dato che il suo ambito è limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per le transazioni commerciali fra imprese e fra imprese e pubblica amministrazione, laddove per transazioni commerciali si intendono i contratti che «comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo», tuttavia essa appare in linea con l'attuale orientamento dottrinale e giurisprudenziale, che sempre maggiormente si risolve nel riconoscimento di una *par condicio* fra amministrazione e privati, con applicazione quindi di regole paritarie e con l'abbandono di quella posizione di supremazia riconosciuta in passato all'autorità pubblica in nome della prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato.

3. Sulla base delle suesposte considerazioni potrebbe risultare opportuna una modifica della normativa vigente per quanto attiene ai termini per l'effettuazione dei pagamenti, al fine di renderli conformi alla previsione comunitaria ed uniformi rispetto alle transazioni commerciali tra soggetti privati, allo scopo di ottenere un quadro di riferimento comune e paritario per tutti gli operatori economici, evitando negativi riflessi sull'equilibrio finanziario delle imprese. Esse, infatti, in qualità di debitori in altri rapporti commerciali, sono tenute a rispettare tempi minori per l'effettuazione dei pagamenti rispetto a quelli in base ai quali possano esigere i loro crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche in virtù di contratti d'appalto. Appare evidente che un sistema siffatto può danneggiare le imprese e costituire un ostacolo per le stesse al rispetto delle condizioni contrattuali assunte con altri operatori economici.

Per quanto riguarda poi la fissazione dei tassi d'interesse per ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, oltre all'indicazione di riferimento contenuta nella direttiva comunitaria, sembrerebbe opportuno prevedere la possibilità di inserire in contratto tassi di interesse differenziati in relazione alla durata dei ritardi ed alla relativa incidenza sull'importo contrattuale, rientrando detta facoltà nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti che possono sempre derogare al saggio legale, fissando il tasso d'interesse in misura superiore od inferiore (cd. interessi convenzionali).

Al fine di ridurre i tempi per le imprese di veder soddisfatti i propri crediti è stato anche proposto, in sede di audizione, di prevedere la possibilità per le imprese esecutrici di lavori pubblici, una volta che la stazione appaltante abbia emesso lo stato di avanzamento lavori e sia già trascorso il termine

*Atti di segnalazione al Governo e al Parlamento*

per l'applicazione degli interessi legali per la ritardata emissione del certificato di pagamento, di ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti per la cessione del credito; quest'ultima, una volta erogata la somma dovuta, si rivarrebbe sulla amministrazione per ottenere sia la restituzione della quota capitale, sia gli eventuali interessi legali o moratori maturati.

Tale proposta, sulla base della normativa esistente (decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284 *Riordino della cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*) non appare percorribile. Sembrerebbe pertanto opportuno valutare la fattibilità di una eventuale proposta normativa in tal senso.

4. Occorre, infine, evidenziare che il profilo sostanziale della questione risiede nell'esigenza ormai non più procrastinabile dell'adozione di interventi gestionali ed organizzativi che realizzino nell'amministrazione pubblica un'effettiva e reale razionalizzazione delle procedure al fine di informatizzare le varie fasi della gestione amministrativa ed incidere positivamente sulla patologia del fenomeno.

In proposito occorre tener presente l'avvio della procedura del mandato informatico attivato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con esso si tende principalmente ad individuare le responsabilità e gli attori delle singole fasi del processo, fissando regole più chiare in ordine alla gestione dei fondi ed attestando espressamente l'assenza di fattispecie di responsabilità con riferimento ai nodi della procedura, rappresentati dal cd. "tempo critico" di lavorazione di una fattura, che risultano connessi alle operazioni necessarie fino all'emissione del mandato di pagamento.

Il flusso di gestione dei pagamenti delle fatture consta delle seguenti fasi:

- registrazione fatture
- richiesta del beneplacito al pagamento al responsabile del procedimento
- invio alla ragioneria per verifica
- emissione del mandato.

L'informatizzazione di tale processo comporta che la registrazione delle fatture viene collegata al sistema di contabilità, con la conseguenza di una verifica immediata della copertura di spesa, di una visione in tempo reale di tutte le fatture relative alla singola impresa e di quelle non processate con un controllo immediato sui tempi e sugli eventuali ritardi.

Ciò consente il monitoraggio dell'*iter* dei titoli di spesa in qualsiasi momento da parte degli utenti abilitati, nonché l'aggregazione automatica dei dati degli archivi elettronici in modo mirato e significativo (come, ad esempio, l'attuazione di singoli contratti, di programmi, di piani specifici, di leggi di settore etc.) e rappresenta anche uno dei presupposti essenziali per alimentare un sistema di controllo di gestione.

Appare in tale ottica di estrema rilevanza formalizzare ed individuare, mediante apposita previsione normativa, i tempi legati al rilascio del beneplacito al pagamento da parte del responsabile del procedimento (art. 114, co. 2, DPR n. 554/99).

*Sezione IV*

**Atti di regolazione e determinazioni**

**Accesso ai documenti di gara**  
Atto di regolazione del 29 maggio 2002  
(G.U. n. 166 del 17 luglio 2002)

*Premesso*

In una nota pervenuta a questa Autorità è stata segnalata l'anomalia del comportamento di una stazione appaltante che, ad una richiesta inoltrata da un concorrente, ai sensi della legge n. 241/90, tesa ad ottenere copia del *curriculum* del professionista prescelto, ha opposto le disposizioni normative a tutela dei dati personali, negando l'accesso.

Le problematiche emergenti dalla situazione appena rappresentata hanno indotto il Consiglio dell'Autorità a deliberare la predisposizione di un documento dirimente la questione generale riguardante la spettanza del diritto di accesso, nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara.

*Ritenuto in diritto*

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova il suo fondamento nella legge n. 241/1990 e, sulla base di consolidata giurisprudenza, ha effetto prevalente sul principio di riservatezza nel caso in cui la richiesta tragga origine dalla necessità di proporre azione legale a tutela degli interessi dello stesso richiedente.

Il diritto di accesso infatti è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla «visibilità del potere pubblico», per cui esso è azionabile ? in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste ? sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti del soggetto istante; tale diritto, pertanto, si configura sempre come autonoma posizione, tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.

Sulla base di quanto premesso, si deve osservare che la questione di cui si tratta attiene, propriamente, ad una richiesta di accesso da parte di un concorrente ad una gara pubblica, soggetto che, come tale, risulta certamente titolare di una posizione tutelata (come interesse legittimo) nei confronti della pubblica amministrazione.

Pertanto non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla spettanza del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 241/1990, con riguardo ai documenti di gara; in proposito si ritiene, comunque, opportuna la previsione di un limite e cioè che il procedimento di gara si sia definitivamente concluso, il che comporta che la pubblica amministrazione, pur non potendo opporre diniego, potrà differire l'esercizio del diritto di accesso.



*Sezione Quarta*

Tra i documenti accessibili, alla condizione sopra riportata, e cioè che si sia conclusa la procedura di gara, appare senz'altro doversi comprendere anche l'offerta presentata, in occasione di un pubblico appalto dall'aggiudicatario ed i relativi allegati; nel caso di appalto di progettazione, ancor più il *curriculum*, laddove lo stesso costituisca fondamentale elemento di valutazione. Unica eccezione è quella che si tratti di documenti o parti di documenti che per effetto di altre norme siano soggetti alla disciplina del segreto di Stato ovvero siano destinati a rimanere segreti e non divulgabili.

Ciò che rileva nella questione all'esame, tuttavia, non sembra attenersi al problema della segretezza, quanto piuttosto alla riservatezza di terzi privati, precisamente del concorrente rimasto aggiudicatario, ed in tal caso sovviene la giurisprudenza, secondo cui la tutela della riservatezza dei privati non può spingersi fino al punto di poter denegare agli interessati la visione — quanto meno, se non la copia — degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Anche laddove si voglia considerare che l'offerta presentata in caso di gara di progettazione costituisce frutto dell'attività intellettuale e potrebbe presentare il carattere della novità, l'amministrazione che detiene la relativa documentazione dovrà tutelare la riservatezza dell'impresa che ha prodotto la stessa non rilasciandone copia a terzi, ma consentendone la sola visione ai soggetti che devono tutelare propri interessi, giuridicamente rilevanti.

*Dalle considerazioni svolte segue*

non appare legittimamente denegabile il diritto di accesso nei confronti di un concorrente, con particolare riferimento ai documenti di gara, ancorché subordinatamente alla definitiva conclusione del procedimento di gara — con la conseguenza che la pubblica amministrazione potrà differire l'esercizio del diritto di accesso — e nella forma della sola visione degli atti.

Ove, come nel caso di richiesta di accesso al *curriculum* del professionista prescelto, è indubbio che vi siano terzi portatori del diritto alla riservatezza, essi vanno notiziati dell'avvio del procedimento di accesso, e ciò in base all'articolo 7 della legge n. 241/1990, in quanto controinteressati nell'eventuale procedimento *ex* articolo 25 della medesima legge, che al comma 5, prevede: «contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ... è dato ricorso ... al tribunale amministrativo regionale ...».

**Attuazione del Casellario informatico delle imprese qualificate**

Determinazione del 16 gennaio 2002

(G.U. n. 23 del 28 gennaio 2002)

**I**

Premesso che il regolamento relativo alla istituzione del nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici (DPR 25 gennaio 2000, n. 34) prevede:

1. l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici cura la formazione, con riferimento alla sede legale, di elenchi delle imprese qualificate su base regionale, da rendere pubblici tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 11, co. 2, DPR n. 34/2000);
2. sia istituito presso l'Osservatorio dei lavori pubblici il Casellario informatico delle imprese qualificate, da formarsi sulla base delle attestazioni di qualificazione trasmesse dalle S.O.A. e delle comunicazioni inviate all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dalle stazioni appaltanti (art. 27, co. 1, DPR n. 34/2000);
3. nel predetto Casellario vanno inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati (art. 27, c. 2, DPR n. 34/2000):
  - a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
  - c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
  - d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
  - e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
  - f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
  - g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
  - h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
  - i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
  - l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
  - m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposta ai dipendenti;
  - n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
  - o) eventuali procedure concorsuali pendenti;

## Sezione Quarta

- p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
  - q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
  - r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 8, co. 7, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni adottati dalle stazioni appaltanti;
  - s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'art. 10, co. 1 *quater*, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
  - t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio dei lavori pubblici ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario;
4. le imprese qualificate sono tenute a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti generali previsti dall'art. 17 del DPR n. 34/2000 che sia intervenuta rispetto a quelli da esse posseduti alla data di rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 27, co. 3, DPR n. 34/2000);
  5. le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici sulla base di una scheda tipo definita dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 27, co. 4, DPR n. 34/2000). Scheda tipo che è stata approvata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 e che è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
  6. le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel Casellario informatico sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio dei lavori pubblici e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art. 27, co. 5, DPR n. 34/2000; art. 75, co. 1, DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni).

## II

Considerato che il Casellario informatico delle imprese qualificate comprende una raccolta di notizie, informazioni e dati di tipo eterogeneo che può essere riassuntivamente distinto in:

1. dati anagrafici delle imprese, dei propri legali rappresentanti e dei propri direttori tecnici (art. 27, co. 2, lettere a) e b), del DPR n. 34/2000);
2. dati inerenti alla qualificazione delle imprese stesse [art. 27, co. 2, lett. c), d), DPR n. 34/2000];

*Determinazioni*

3. dati inerenti alle S.O.A. che hanno rilasciato le attestazioni di qualificazione, nonché i lavori eseguiti, le risorse umane e quelle tecniche relativi alle imprese qualificate [art. 27, co. 2, lett. e), f), g), h), i), l), DPR n. 34/2000];
4. dati riguardanti le prestazioni previdenziali [art. 27, co. 2, lett. m), DPR n. 34/2000];
5. notizie e informazioni riguardanti le imprese qualificate [art. 27, co. 2, lett. n), o), p), DPR n. 34/2000];
6. notizie e informazioni riguardanti gli amministratori e dei direttori tecnici delle imprese [art. 27, co. 2, lett. q), DPR n. 34/2000];
7. notizie e informazioni riguardanti i procedimenti di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori delle imprese qualificate [art. 27, co. 2, lett. r), s), t), DPR n. 34/2000).

**III**

Ritenuto che

- a) alcune di tali notizie, informazioni e dati (nn. 1 e 2 dell'elencazione di cui alla precedente parte II della presente determinazione) attengono alla identificazione delle imprese qualificate e sono già inserite nei relativi previsti elenchi su base regionale resi pubblici tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 11 DPR n. 34/2000);
- b) altre delle notizie, informazioni e dati (nn. 5, 6, 7 della suddetta elencazione), pur inerendo a caratteristiche e qualità riservate delle imprese qualificate, vanno resi accessibili alle stazioni appaltanti in quanto necessari ai fini dell'accertamento sulla eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto (art. 75 DPR n. 554/1999 e successive modificazioni);
- c) altre delle notizie, informazioni e dati (nn. 3 e 4 della suddetta elencazione), infine, concernono caratteristiche e qualità delle imprese qualificate, la cui conoscenza da parte delle stazioni appaltanti è irrilevante ai fini dell'ammissione alle gare in quanto assorbiti nella conseguita qualificazione e sono previste dal DPR n. 34/2000 come elementi da inserire nel Casellario informatico in quanto rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 14, co. 2, 3; art. 16 DPR n. 34/2000).

Ritenuto però che le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni sono tali soltanto quando affidano lavori del tipo previsto dalle norme non si giustifica un accesso generalizzato al Casellario informatico e, cioè, senza limitazione di tempo o ambito; dovendo, tuttavia, l'accesso essere consentito anche ad essi questo potrà aversi su richiesta specifica e tramite l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

## Sezione Quarta

## IV

Per le esposte considerazioni, in base al combinato disposto delle indicate norme, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici stabilisce:

- a) i dati riguardanti le imprese qualificate relativi alle lettere da a) a d) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione, contenuti nel Casellario informatico, sono pubblici e sono inseriti, oltre che nel Casellario informatico, anche nell'elenco delle imprese qualificate su base regionale;
- b) le notizie e le informazioni riguardanti le imprese qualificate relative cui alle lettere da n) a t) del punto 3) delle predette premesse, contenute nel Casellario informatico, sono a disposizione delle stazioni appaltanti;
- c) i dati riguardanti le imprese qualificate di cui alle lettere da e) ad m) del punto 3 delle predette premesse, contenuti nel Casellario informatico, sono riservati e tutelati e sono a disposizione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini della sua attività di vigilanza e controllo nonché per la verifica a campione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. (art. 14, co. 2, 3; art. 16 DPR n. 34/2000);
- d) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per le quali si verificano variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, del DPR n. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni in merito alle suddette variazioni entro trenta giorni dalla data del verificarsi delle variazioni stesse;
- e) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione alla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — nel caso si siano verificate variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, del DPR n. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni — devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le relative comunicazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- f) i ritardi nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni, di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con annotazione nel Casellario informatico ed avranno rilevanza, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera h), del DPR n. 554/1999 e successive modificazioni, quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni;
- g) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvederà ad inserire nel Casellario informatico delle imprese qualificate le notizie e le informazioni, relative alle lettere da n) a t) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione, con la procedura prevista dalla determinazione n.16/23 del 5 dicembre 2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 28 dicembre 2001;
- h) le stazioni appaltanti devono trasmettere le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di compilazione del relativo conto finale previsto dall'articolo 173 del DPR n. 554/1999 e successive modificazioni;

*Determinazioni*

- i) le stazioni appaltanti che — alla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — non abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale previsto dall'articolo 173 del DPR n. 554/1999 e successive modificazioni è stato compilato dopo la data di entrata in vigore del DPR n. 34/2000 (1° marzo 2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni stesse entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- j) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici di lavori pubblici deve essere inviata per i soli lavori conseguenti ad appalti di importo superiore a € 150.000 (lire 290.440.500) e, nel caso di associazioni temporanee oppure di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile o di gruppi europei di interesse economico di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d*), *e*), *e-bis*) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, deve riguardare ciascuna delle imprese associate o consorziate;
- k) l'accesso all'elenco su base regionale delle imprese qualificate avviene collegandosi al sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ([www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)) nell'apposita sezione *Altri servizi*, sottosezione *Qualificazione*;
- l) le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*), *b*) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, a **partire dalla data del 1° marzo 2002**, potranno acquisire le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti le imprese qualificate e relativi alle lettere da *a*) a *d*) e da *n*) a *t*) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione collegandosi al sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ([www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)) nell'apposita sezione *Servizi per utenti registrati*, sottosezione *Casellario informatico*;
- m) le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*), *b*), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, per accedere al Casellario informatico dovranno preliminarmente richiedere per via telematica il rilascio della *Userid* e della *Password* collegandosi al sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ([www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)) nell'apposita sezione *Servizi per utenti registrati*, sottosezione *Casellario informatico*;
- n) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvederà all'invio della *Userid* e della *Password* direttamente alla stazione appaltante richiedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
- o) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge n. 109/94 e successive modificazioni possono, con riferimento ad imprese che abbiano partecipato a gare da essi indette e ricadenti nella disciplina di cui alla legge stessa, richiedere all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici le notizie e le informazioni relative alle lettere da *n*) a *t*) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione e contenute nel Casellario informatico, mentre possono conoscere direttamente i dati relativi alle lettere da *a*) a *d*) delle predette premesse, in quanto questi sono resi pubblici tramite gli elenchi su base regionale.

**Forme di pubblicità adeguamento piano triennale  
Frazionamento incarichi di progettazione**

Determinazione del 14 febbraio 2002

(G. U. n. 56 del 7 marzo 2002)

*Premesso*

Con esposti presentati a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici venivano segnalati da alcuni consiglieri comunali comportamenti di una amministrazione comunale che si assumevano contrastanti con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.s.

Tra le questioni segnalate assumono un particolare rilievo, in virtù del loro interesse generale, quelle inerenti a:

1. forme di pubblicità da seguire per l'adeguamento dell'elenco dei lavori previsti nel piano annuale e nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 14 della legge quadro;
2. affidamento e frazionamento degli incarichi di progettazione, con particolare riguardo alla possibilità per un'amministrazione di affidare all'esterno solo una parte dei servizi.

*Ritenuto in diritto*

1. Per quanto concerne la prima questione, occorre preliminarmente far riferimento all'articolo 14 della legge n. 109/94 e s.m.i., che prevede una forma di pubblicità preventiva ed una successiva del programma triennale e dell'elenco annuale: al comma 2, ultimo periodo, si dispone che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici e al comma 11, secondo periodo, si dispone che i programmi e gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio che ne dà pubblicità.

Per quanto attiene all'adeguamento dell'elenco annuale, in particolare ai flussi di spesa, l'articolo 8 del DM 21 giugno 2000 del Ministro dei lavori pubblici prevede un procedimento per fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

In particolare, la disposizione in oggetto precisa: «al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale».

Con specifico riferimento al suddetto articolo 8, il DM 4 agosto 2000 del Ministro dei lavori pubblici precisa che gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norme di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del